COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Sulzano, 29/10/2026

Protocollo generato dal sistema informatico

A tutti i dipendenti

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale
Al Consiglio Comunale

Al Revisore dei Conti

All'OIV

VERBALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. 1° SEMESTRE ANNO 2026

L'anno 2026, il giorno ventinove del mese di ottobre, il Segretario Comunale, dott.ssa Sonia Bortolotti, procede alla conclusione delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e alla redazione del relativo verbale conclusivo.

RICHIAMATA la nota prot. n. 7204 del 20.08.2026, con la quale il Segretario Comunale ha adottato l'atto organizzativo relativo ai controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2026, definendone gli ambiti, le modalità di svolgimento e i criteri di campionamento;

DATO ATTO che le attività di verifica oggetto del presente verbale sono state svolte al termine del semestre di riferimento, mediante l'esame della documentazione e degli atti selezionati secondo i criteri stabiliti nel predetto atto organizzativo;

in data odierna viene completata l'attività di controllo mediante la formalizzazione, nel presente verbale conclusivo, delle verifiche effettuate e delle relative risultanze.

1. Concorso accesso graduatorie – Assunzioni

Nell'ambito del controllo è stata preliminarmente verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici alla procedura di assunzione e, in particolare, la previsione dell'assunzione nel PIAO (Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026-2028, nel quale è stato inserito, nella sottosezione 3.3, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2026 – 2028, l'assunzione a tempo parziale (24 ore) e determinato (6 mesi) di un ausiliario del traffico), l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione e l'effettuazione della prescritta informativa approfondita alle organizzazioni sindacali.

Con determinazione n. 65 del 24.03.2026 è stata avviata la procedura selettiva finalizzata all'assunzione, a tempo parziale per n. 24 ore settimanali e a tempo determinato per n. 6 mesi, di n. 1 Ausiliario del traffico, Area degli Operatori Esperti, da assegnare all'Ufficio di Polizia Locale.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato all'08.04.2026, con determinazione n. 76 del 10.04.2026 è stata nominata la Commissione giudicatrice. Con successiva determinazione n. 77 del 10.04.2026 sono stati ammessi con riserva i candidati alla selezione ed è stato pubblicato il relativo elenco, correttamente anonimizzato.

Le prove selettive si sono svolte in data 16.04.2026, con inizio alle ore 09:00. In data 14.04.2026 erano stati previamente pubblicati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione.

In data 16.04.2026 sono state pubblicate la traccia estratta, le tracce non estratte della prova scritta nonché le tracce relative alla prova orale. Nella medesima data è stato pubblicato il verbale conclusivo della Commissione, unitamente agli esiti della prova scritta e della prova orale e alla graduatoria finale.

Con determinazione n. 56 del 20/04/2026 si è provveduto all'approvazione della graduatoria finale e dei verbali redatti Commissione esaminatrice del concorso e alla nomina del vincitore. Con determinazione n. 58 del 22/04/2026 si è proceduto all'assunzione del candidato risultato vincitore della selezione.

Dall'esame della documentazione acquisita non sono emerse, allo stato, criticità in ordine alla regolarità dell'iter seguito e agli adempimenti espletati.

2. Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi

Nel periodo oggetto di controllo risultano adottate complessivamente n. 129 determinazioni, di cui n. 72 relative ad affidamenti diretti. Ai fini del controllo è stato individuato un campione pari al 20% delle determinazioni di affidamento diretto, corrispondente a n. 14,4 atti, arrotondato a n. 15 determinazioni sottoposte a verifica.

In via preliminare, si ribadisce la necessità di prestare maggiore attenzione alla formulazione dell'oggetto delle determinazioni, in quanto non sempre dallo stesso risulta immediatamente e chiaramente desumibile che l'atto abbia ad oggetto un affidamento diretto. Si raccomanda pertanto, per il futuro, di utilizzare oggetti maggiormente descrittivi e uniformi, tali da consentire l'immediata individuazione della natura del provvedimento.

Dall'esame complessivo degli atti sottoposti a controllo emerge la necessità di un significativo miglioramento della qualità istruttoria e redazionale delle determinazioni di affidamento. Numerose criticità rilevate presentano carattere ricorrente e denotano, in diversi casi, l'utilizzo di schemi standard non adeguatamente adattati alla concreta fattispecie.

Particolare attenzione deve essere posta alla motivazione della scelta dell'operatore economico. Più volte è stata utilizzata la formula dell'"infungibilità" dell'operatore, anche con riferimento a prestazioni ordinarie e normalmente reperibili sul mercato.

Sono state altresì rilevate, in diversi atti, carenze nella formalizzazione di alcuni elementi rilevanti, non risultando espressamente riportati nelle determinazioni gli esiti della verifica della regolarità contributiva, l'attestazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, l'individuazione del CCNL applicabile.

Si ritiene opportuno che vengano indicate altresì le frasi di rito relative alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL, la clausola relativa all'esecutività del provvedimento a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile e quella relativa alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

È stato inoltre rilevato il reiterato utilizzo di riferimenti ormai non aggiornati, quale ad esempio quello all'AVCP, nonché l'indicazione non corretta o incompleta dei termini di impugnazione.

Ricorrenti risultano anche le incoerenze terminologiche, con utilizzo promiscuo delle espressioni "lavori", "servizi" e "forniture", nonché diversi refusi e formule evidentemente derivanti da modelli non adeguatamente revisionati. Pur trattandosi, in alcuni casi, di carenze formali, la loro ripetitività incide sulla chiarezza e sulla qualità complessiva dell'atto.

Accanto a tali aspetti, sono state tuttavia riscontrate alcune criticità di natura sostanziale, non riconducibili a meri errori formali o redazionali, che vengono puntualmente illustrate nella tabella che segue, con specifico riferimento al campo "Osservazioni".

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda ai Responsabili del procedimento di effettuare, prima della trasmissione dell'atto al Responsabile competente per la sottoscrizione, un'attenta verifica sia sostanziale sia formale del contenuto delle determinazioni, assicurando, in particolare, la coerenza tra le premesse e il dispositivo, la corretta sequenza temporale del procedimento e l'effettivo adeguamento dei modelli utilizzati alla specifica fattispecie.

Alcune delle criticità rilevate, per natura e rilevanza, richiedono un maggiore livello di attenzione e accuratezza nella predisposizione degli atti, in particolare con riferimento ai provvedimenti comportanti affidamenti e l'assunzione di obbligazioni a carico dell'Ente.

N.	N. Determinazione e oggetto	Osservazioni
1	**n. 7 del 19.01.2026** **Acquisto fiori per festività nazionali, solennità civili e manifestazioni di pubblico interesse – anno 2025 - CIG [BA04EB5804].**	- dall'esame della determinazione è emerso che l'indicazione dell'anno 2025, inizialmente ritenuta un possibile refuso, corrisponde invece al periodo in cui la prestazione risulta già essere stata resa, come desumibile dal successivo deposito del consuntivo da parte della S.a.s. La determinazione contiene, tuttavia, anche formulazioni proprie dell'affidamento, evidenziando quindi una evidente inversione della corretta sequenza procedimentale. Si rileva che l'affidamento della prestazione e l'assunzione del relativo impegno di spesa devono necessariamente precedere l'esecuzione del servizio o della fornitura. Non è conforme alla corretta gestione amministrativo-contabile procedere all'affidamento o all'assunzione dell'impegno solo successivamente all'avvenuta esecuzione della prestazione. Si richiama pertanto il Funzionario a prestare, per il futuro, particolare attenzione al rispetto della corretta sequenza procedimentale, assicurando che ogni affidamento sia formalizzato preventivamente e che il relativo impegno di spesa sia assunto prima dell'esecuzione della prestazione, al fine di evitare il ripetersi di analoghe irregolarità; - manca il richiamo al PEG 2026/2028; - il RUP individuato dev'essere chi cura l'istruttoria; - l'importo del contratto viene indicato genericamente come «quello definito dall'approvazione del preventivo, comunque inferiore ad € 5.000,00». Doveva essere indicato l'importo effettivo; - manca riferimento principio di rotazione e alla sua derogabilità sotto i 5.000 €; - manca la clausola espressa relativa alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - riferimento all'AVCP, invece che all'ANAC; - la clausola relativa ai ricorsi è addirittura incompleta: nel PDF termina con «in ordine alla legittimità del presente» senza indicare alcun termine di impugnazione; - incoerenza terminologica: l'oggetto riguarda una fornitura, ma nelle premesse e nel dispositivo viene in alcuni punti chiamata "servizio".

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

2	**n. 12 del 21.01.2026** **"CIG: BA3760A347 – Impegno di spesa e affidamento per lavori di sistemazione impianti idraulici a favore della ditta Termoidraulica S.n.c. di Borghesi Paolo e Bruno per il periodo dal 11/11/2024 al 31/12/2025"**	- manca indicazione PEG; - già dall'oggetto dell'atto emerge un'anomalia nella sequenza procedimentale, in quanto la determinazione, adottata in data 21.01.2026, reca contestualmente l'impegno di spesa e affidamento con riferimento a lavori riferiti al periodo 11.11.2024–31.12.2025; - l'oggetto non specifica espressamente che trattasi di affidamento diretto; - non risulta espressamente individuato il RUP; - pur essendo richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, non risultano puntualmente esplicitati tutti gli elementi della decisione a contrarre e non risulta richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; - non risulta indicato nell'atto l'avvenuto controllo della regolarità contributiva mediante DURC; - non risulta espressamente attestata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; - nel dispositivo viene disposto l'impegno della spesa, ma non è presente uno specifico punto con il quale si disponga espressamente l'affidamento dei lavori all'operatore economico; inoltre, l'oggetto della prestazione viene richiamato genericamente mediante la formula "per lavori come sopra descritti"; - non risultano indicate le modalità di pubblicazione all'Albo online e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - la motivazione relativa alla scelta dell'operatore economico richiama la specializzazione della ditta e, successivamente, la relativa "infungibilità", senza tuttavia fornire ulteriori elementi istruttori a supporto di tale qualificazione; - Manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa; - Indicazione errata dei termini processuali. Si rileva, inoltre, una criticità di particolare rilievo con riferimento alla corretta sequenza procedimentale. La determinazione richiama infatti un consuntivo dei lavori relativi al periodo 11.11.2024–31.12.2025, pervenuto dalla società in data 16.01.2026, nel quale vengono quantificati gli "interventi svolti" in € 3.942,00 oltre IVA. Ne consegue che, sulla base del contenuto dell'atto esaminato, la formalizzazione dell'affidamento e l'assunzione dell'impegno di spesa risultano intervenute successivamente all'esecuzione dei lavori. Non risultano, inoltre, richiamati precedenti provvedimenti di affidamento o precedenti impegni di spesa relativi agli interventi in questione. Si evidenzia pertanto un'inversione della corretta sequenza procedimentale, atteso che l'affidamento e l'assunzione del relativo impegno di spesa devono precedere l'esecuzione della prestazione.
3	**n. 19 del 28.01.2026** **Abbonamento banca dati ACI-PRA - CIG [BA28F23755] - e Servizi**	- manca indicazione PEG; - refuso "enti locali" nei VISTI; - nella parte relativa agli elementi della decisione a contrarre ex art.

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

	Informativi Telematici di Base di Anci Digitale spa - CIG [BA28D6CD0D] - anno 2026 – Affidamento e impegno di spesa.	17 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 192 TUEL, l'importo del contratto viene indicato genericamente come inferiore a € 5.000,00; si raccomanda di riportare direttamente l'importo contrattuale effettivo, evitando rinvii generici al preventivo o alla soglia di riferimento; - il RUP è chi segue le coordina l'istruttoria pertanto va indicato correttamente; - non è prevista l'indicazione del CCNL nelle forniture, negli altri casi dove è previsto va indicato puntualmente, non è corretto fare un richiamo generico; - non risulta il richiamo al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 derogabile per importi inferiori ad € 5.000,00; - nell'atto vengono utilizzati alternativamente i termini "fornitura" e "servizio". Si raccomanda, per maggiore chiarezza e uniformità redazionale, di utilizzare nell'intero provvedimento una qualificazione coerente della prestazione; - nel dispositivo viene previsto "di procedere alla sottoscrizione degli abbonamenti", senza un'espressa formulazione del tipo "di affidare" ad Anci Digitale S.p.A. Pur risultando l'affidamento chiaramente desumibile dal complesso dell'atto, si raccomanda, per il futuro, di esplicitare puntualmente nel dispositivo l'affidamento all'operatore economico; - al punto 9 del dispositivo permane il riferimento all'AVCP, anziché all'ANAC; si raccomanda pertanto l'aggiornamento della relativa formulazione; - non risultano indicate le modalità di pubblicazione all'Albo online e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - l'atto indica in 60 giorni il termine per la proposizione del ricorso al TAR; trattandosi di provvedimento relativo a una procedura di affidamento, si raccomanda di verificare e adeguare il termine alla disciplina processuale speciale applicabile in materia di contratti pubblici (30 giorni).
4	**n. 23 del 29.01.2026** **Stampati ad uso uffici comunali. Affidamento fornitura e impegno di spesa – CIG BA2C1D8F95**	- manca il richiamo al PEG vigente; - nella parte dedicata agli elementi della decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 TUEL, l'importo del contratto viene indicato genericamente come "quello definito dall'approvazione del preventivo, comunque inferiore ad € 5.000,00". Si raccomanda di indicare direttamente in tale sede l'importo contrattuale effettivo, evitando rinvii al preventivo; - non risulta il richiamo al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 derogabile per importi inferiori ad € 5.000,00; - il RUP è chi segue le coordina l'istruttoria pertanto va indicato correttamente; - al punto 9 del dispositivo permane il riferimento all'AVCP, anziché all'ANAC; - la numerazione del dispositivo risulta errata: dopo il punto 9) vengono nuovamente utilizzati i numeri 7) e 8) anziché proseguire con i punti 10) e 11); - non risultano indicate le modalità di pubblicazione all'Albo online

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

		e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - viene indicato in 60 giorni il termine per proporre ricorso al TAR; per gli atti relativi alle procedure di affidamento trova applicazione il rito speciale in materia di contratti pubblici, che prevede il termine di 30 giorni; - si raccomanda, infine, maggiore attenzione alla revisione formale dell'atto.
5	**n. 37 del 09.02.2026** **CIG: BA53A26AF0 - Impegno di spesa e affidamento per fornitura di asfalto a freddo tipo pro patch a favore della ditta Edilpavimentazioni s.r.l.**	- manca il richiamo al PEG vigente; - manca l'espressa individuazione del RUP; - pur essendo richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiamato l'art. 192 del TUEL né vengono individuati in modo puntuale gli elementi della decisione a contrarre (fine e oggetto del contratto, importo, forma, modalità di scelta del contraente e clausole essenziali). Si raccomanda, in particolare, che l'importo contrattuale effettivo venga indicato direttamente in tale sede e non mediante il solo riferimento alla soglia inferiore a € 5.000,00; - nel considerato si parla di prestazione ma invece trattasi di fornitura; - non risulta indicata l'avvenuta verifica della regolarità contributiva mediante DURC; - manca l'attestazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; - manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL; - manca l'indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - si raccomanda maggiore uniformità terminologica: pur trattandosi di una fornitura, nella parte finale dell'atto vengono utilizzate espressioni riferite al "servizio"; - i termini di impugnazione indicati nell'atto (60 giorni per il ricorso al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) non risultano coerenti con la disciplina processuale speciale prevista per gli atti delle procedure di affidamento e devono pertanto essere aggiornati. Per le procedure di affidamento è previsto unicamente ricorso al TAR nel termine di 30 giorni; - non risultano indicate le modalità di pubblicazione all'Albo online e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - si raccomanda, infine, una maggiore attenzione alla revisione formale dell'atto, nel quale sono presenti formulazioni improprie e refusi.
6	**N. 42 DEL 16/02/2026** **CIG: BA6F299351 - Impegno di spesa e affidamento servizio manutenzione antilegionella dell'impianto idrico interno alle strutture sportive**	- manca il richiamo al PEG vigente; - manca l'espressa individuazione del RUP, quale soggetto incaricato di seguire e coordinare l'istruttoria del procedimento; - pur essendo richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiamato l'art. 192 del TUEL né vengono puntualmente individuati gli elementi della decisione a contrarre;

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

	comunali (palestra e campo sportivo) a **favore della ditta "Termoidraulica s.n.c. di Borghesi Paolo e Bruno" per l'anno 2026**	- la email personale dell'operatore economico è un dato eccedente non va inserito; - non risulta indicata l'avvenuta verifica della regolarità contributiva mediante DURC; - manca l'attestazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; - manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL; - manca l'indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - la previsione secondo cui alla determinazione viene attribuito "valore contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000" risulta formulata in modo improprio; per la forma e il perfezionamento del contratto occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici; - risultano indicati 60 giorni per il ricorso al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario: adeguare alla disciplina processuale speciale applicabile agli atti delle procedure di affidamento; - non viene indicato il CCNL applicabile; - si raccomanda, infine, maggiore attenzione alla revisione formale e alla coerenza terminologica dell'atto, evitando l'utilizzo promiscuo delle espressioni "lavoro" e "servizio" e formule standard non adeguatamente adattate alla specifica fattispecie.
7	**n. 46 del 18.02.2026** **Servizio di supporto specialistico per la gestione della cassa vincolata dell'ente.** **Affidamento e impegno di spesa - CIG [BA8AEC6EF0]**	- manca il richiamo al PIAO vigente; - la motivazione posta a fondamento dell'affidamento del servizio di supporto specialistico risulta insufficiente**,** in quanto l'atto si limita a richiamare la necessità di ricostruire la cassa vincolata e il carico di adempimenti e scadenze gravante sull'Ufficio Ragioneria, senza chiarire per quale ragione l'attività richieda uno specifico apporto specialistico esterno, né se all'interno dell'Ente siano presenti professionalità dotate delle competenze necessarie per svolgerla autonomamente. Considerata la particolare delicatezza e complessità della materia, sarebbe stato necessario motivare il ricorso all'esterno con riferimento alla necessità di acquisire competenze specialistiche non disponibili o non adeguatamente presenti nell'Ente, specificando altresì le concrete criticità tecniche da affrontare e le attività puntualmente demandate all'operatore economico. La generica espressione "supporto specialistico per la gestione della cassa vincolata" non consente, infatti, di individuare con sufficiente precisione né il contenuto della prestazione né il concreto valore aggiunto professionale richiesto all'affidatario; - non risultano adeguatamente esplicitate le ragioni della scelta di Maggioli S.p.A.: l'atto richiama unicamente il preventivo acquisito, senza dare conto delle specifiche esperienze o caratteristiche dell'operatore che ne giustificano l'individuazione per lo svolgimento del servizio; - nella parte dedicata agli elementi della decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 TUEL, l'importo viene indicato genericamente come "quello definito

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

		dall'approvazione del preventivo, comunque inferiore ad € 5.000,00"; deve invece essere riportato l'importo contrattuale effettivo; - manca riferimento al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023; - indicare correttamente il RUP; - nella premessa e nel dispositivo il servizio viene erroneamente qualificato in alcuni punti come "fornitura", mentre trattasi chiaramente di un servizio di supporto specialistico; - non risulta espressamente indicato che il provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - manca la clausola relativa alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - permane il riferimento all'AVCP anziché all'ANAC; - viene indicato in 60 giorni il termine per la proposizione del ricorso al TAR, da adeguare alla disciplina speciale prevista per gli atti delle procedure di affidamento. Si raccomanda pertanto, per il futuro, di motivare in modo puntuale il ricorso a supporti specialistici esterni, dando conto della complessità della materia, dell'assenza o insufficienza di professionalità interne adeguate, delle specifiche attività da svolgere e del concreto contributo tecnico richiesto all'operatore economico.
8	**n. 51 del 04.03.2026** **CIG: BABEA61521 - Impegno di spesa e affidamento per servizio di trasporto scolastico extra canone per gite scolastiche a favore della ditta MABB s.r.l.**	- manca il richiamo al PEG vigente; - manca l'espressa individuazione del RUP; - pur essendo richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiamato l'art. 192 TUEL né vengono puntualmente esplicitati gli elementi della decisione a contrarre; in particolare, deve essere indicato l'importo contrattuale effettivo e non il solo riferimento alla soglia inferiore a € 5.000,00; - si raccomanda maggiore attenzione nella redazione dell'atto, evitando formule standard quali "lavoro/servizio/fornitura" e individuando puntualmente la tipologia contrattuale concretamente interessata, che nel caso in esame è un servizio; - l'atto stima n. 15 ore di servizio, per un importo di € 450,00 oltre IVA, ma dispone contestualmente che l'affidamento potrà essere oggetto di "varie integrazioni di impegni di spesa", va precisato che eventuali ulteriori prestazioni dovranno essere previamente autorizzate e finanziate, con assunzione del relativo impegno prima della loro esecuzione. Pertanto non va bene indicare nel dispositivo "DI SPECIFICARE che alla ditta saranno riconosciute a consuntivo le ore di servizio extra canone" per le motivazioni suindicate in quanto bisogna verificare sempre prima l'effettiva copertura contabile; - per il futuro si consiglia di prevedere nell'affidamento principale anche tale servizio; - non risulta indicata l'avvenuta verifica della regolarità contributiva

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

		mediante DURC; - manca l'attestazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; - manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis TUEL; - manca la clausola relativa alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - la previsione secondo cui alla determinazione viene attribuito "valore contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000" risulta formulata in maniera impropria; - i termini di impugnazione indicati in 60 giorni al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario devono essere adeguati alla disciplina applicabile agli atti delle procedure di affidamento.
9	**n. 62 del 18.03.2026** **CIG: BABE923EB2 - Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa dell'incarico di supporto nella gestione delle questioni relative al settore edilizio-urbanistico.**	- manca il richiamo al PEG vigente; - manca l'espressa individuazione del RUP; - manca l'attestazione relativa all'assenza di conflitto di interessi; - manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL; - non risulta richiamata la verifica della regolarità contributiva del professionista secondo la disciplina applicabile; - manca la clausola relativa alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - permane la formula impropria secondo cui alla determinazione viene attribuito "valore contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000"; - nella parte relativa alla tracciabilità viene impropriamente utilizzata l'espressione "società affidataria", nonostante l'affidatario sia un professionista individuale; - i termini di impugnazione indicati in 60 giorni al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario devono essere adeguati alla disciplina applicabile agli atti di affidamento.
10	**n. 83 del 15.04.2026** **Incontro sull'educazione alimentare e sulla sensibilizzazione al non spreco alimentare. Affidamento del servizio e impegno di spesa - CIG: [BB43C939AD].**	- manca il richiamo al PEG vigente; - nella parte dedicata alla decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 TUEL, l'importo del contratto è indicato genericamente come "quello definito dall'approvazione del preventivo, comunque inferiore ad € 5.000,00"; avrebbe invece dovuto essere riportato l'importo effettivo; - si rileva una certa confusione terminologica tra "fornitura" e "servizio": l'oggetto qualifica correttamente la prestazione come servizio, mentre nelle premesse e nel dispositivo viene più volte utilizzato il termine "fornitura". Trattandosi di un incontro di educazione alimentare tenuto da una professionista, la qualificazione coerente è quella di servizio;

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

		- manca l'espressa individuazione del RUP; - manca riferimento al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023; - l'atto dà conto del preventivo e specifica che la professionista è iscritta all'Ordine nazionale dei biologi, ma sarebbe opportuno esplicitare meglio le ragioni della scelta dell'operatore, soprattutto con riferimento all'esperienza o competenza specifica nell'ambito dell'educazione alimentare in età scolare; - manca la clausola relativa alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - permane il riferimento all'AVCP, ormai non più attuale, anziché all'ANAC; - manca la clausola sui termini e modalità di impugnazione dell'atto; - manca l'espressa previsione secondo cui il provvedimento diviene esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; - non risulta richiamata l'acquisizione della certificazione attestante la regolarità contributiva della professionista.
11	**n. 88 del 20.04.2026** **CIG: BB53E52C91 - Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione impianti elettrici pubblici periodo gennaio-marzo 2026 nel Comune di Sulzano eseguiti dalla ditta "Elettrotecnica Sebina s.n.c."**	- si rileva una grave anomalia nella sequenza temporale del procedimento: la determinazione, adottata in data 20.04.2026, dispone contestualmente l'affidamento e l'impegno di spesa per lavori che, secondo lo stesso provvedimento, risultano già eseguiti nel periodo 01.01.2026-30.03.2026, come attestato dal consuntivo pervenuto dalla ditta in data 08.04.2026. Nell'atto non viene richiamato alcun precedente provvedimento di affidamento né alcun preventivo impegno di spesa. Pertanto, ove esista un precedente titolo legittimante l'esecuzione delle prestazioni, lo stesso deve essere espressamente richiamato e acquisito agli atti; in caso contrario, l'atto determina un'inversione della corretta sequenza procedimentale, atteso che l'affidamento e l'assunzione dell'impegno devono precedere l'esecuzione delle prestazioni; - manca il richiamo al PEG 2026/2028 e, inoltre, viene richiamato il PIAO 2025-2027, nonostante alla data del provvedimento risultasse già approvato il PIAO 2026/2028; - manca l'espressa individuazione del RUP; - viene richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, ma manca il richiamo all'art. 192 TUEL e non vengono esplicitati in modo organico gli elementi essenziali della decisione a contrarre, quali fine, oggetto, importo effettivo del contratto, forma e modalità di scelta del contraente ecc; - non risulta indicata l'avvenuta verifica della regolarità contributiva mediante DURC; - manca l'attestazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; - manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

		- manca la clausola relativa alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - permane la formula impropria secondo cui alla determinazione viene attribuito "valore contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000"; - si rileva una incoerenza terminologica: l'oggetto e il dispositivo qualificano correttamente la prestazione come "lavori", mentre nella parte relativa alla tracciabilità si parla ripetutamente di "servizio"; - non risulta individuato il contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato; - i termini di impugnazione indicati in 60 giorni per il ricorso al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario devono essere adeguati alla disciplina applicabile agli atti delle procedure di affidamento.
12	**n. 95 del 04/05/2026** **Affidamento fornitura articoli di vestiario per ausiliario del traffico e contestuale impegno di spesa - CIG [BB7EA11B52].**	- manca l'espressa individuazione del RUP; - l'importo del contratto è indicato genericamente come «quello definito dall'approvazione del preventivo, comunque inferiore ad € 5.000,00». Deve invece essere indicato l'importo effettivo; - manca qualsiasi riferimento al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023; - la motivazione della scelta dell'operatore economico è carente: viene richiamato esclusivamente il preventivo della ditta Uniformeria S.r.l., senza indicare perché sia stata individuata proprio tale impresa né dare conto della congruità del prezzo rispetto alla fornitura richiesta; - manca la specifica clausola secondo cui il provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - manca la clausola relativa alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - manca l'indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione del provvedimento; - permane il riferimento all'AVCP, anziché all'ANAC.
13	**n. 114 del 03.06.2026** **CIG: BC1E5740EC - Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs n. 36/2023 per servizio di disinfestazione blatta Orientalis a favore della ditta Motic s.r.l. per l'anno 2026.**	- si segnala la seguente scritta all'interno del portale: Stato Avanzamento: Relata di pubblicazione non ancora firmata; - manca il richiamo al PEG 2026/2028 e viene richiamato il PIAO 2025-2027, non più aggiornato alla data della determinazione; alla data del 03.06.2026 risultava già approvato il PIAO 2026/2028; - è richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, ma manca il richiamo all'art. 192 TUEL e non vengono esplicitati organicamente gli elementi della decisione a contrarre — fine, oggetto, importo effettivo, forma contrattuale, modalità di scelta e clausole essenziali;

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

		- non risulta indicata la verifica della regolarità contributiva mediante DURC; - manca l'attestazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; - manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL. - trattandosi di un servizio, manca l'individuazione del CCNL applicabile al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. - manca la clausola con cui si dispone espressamente la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente. - il termine indicato per il ricorso al TAR è di 60 giorni e deve essere adeguato alla disciplina applicabile agli atti delle procedure di affidamento. - discordanza nella denominazione dell'operatore economico: "MOTIC S.R.L." nell'oggetto e "MOCIT SRL" nel resto dell'atto.
14	**n. 120 del 18.06.2026** **Affidamento fornitura cartucce toner stampante biblioteca comunale – CIG [BBF4103955].**	- come RUP va indicato chi cura l'istruttoria; - l'importo è ancora indicato genericamente come «quello definito dall'approvazione del preventivo, comunque inferiore ad € 5.000,00»; - al punto 2 del dispositivo il corrispettivo è indicato in € 288,70 oltre IVA, mentre al punto 3 viene riportato € 288,60 oltre IVA; - permane il riferimento all'AVCP anziché all'ANAC. - manca una clausola sui termini e modalità di impugnazione del provvedimento.
15	**n.125 del 23.06.2026** **CIG: BC1E501205 – Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera A) del D.Lgs n. 36/2023 per lavori di riparazione e revisione infissi su immobili comunali.**	- manca il richiamo al PEG 2026/2028 e viene ancora richiamato il PIAO 2025-2027, non aggiornato alla data dell'atto. - viene richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, ma manca il richiamo all'art. 192 TUEL e non sono esplicitati organicamente gli elementi della decisione a contrarre: fine, oggetto, importo effettivo, forma del contratto, modalità di scelta e clausole essenziali. - la motivazione della scelta dell'operatore è debole: si limita a evidenziare che la ditta si è resa «disponibile nell'immediato», senza illustrare ulteriori elementi relativi alla convenienza, esperienza o idoneità dell'operatore. - manca l'indicazione della verifica della regolarità contributiva mediante DURC; - manca l'attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; - manca l'espressa attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL; - trattandosi di lavori, manca l'individuazione del CCNL applicabile

		al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto; - manca la clausola relativa alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente; - la formula secondo cui alla determinazione viene attribuito "valore contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000" risulta impropria. - si rileva una incoerenza terminologica: l'oggetto riguarda correttamente lavori, mentre nella motivazione e nella parte sulla tracciabilità viene utilizzato il termine "servizio". - nel dispositivo viene imputata la spesa al "Bilancio pluriennale 2025-2027", nonostante nelle premesse venga correttamente richiamato il Bilancio di previsione 2026-2028; - i termini di impugnazione sono indicati in 60 giorni per il ricorso al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario, da adeguare alla disciplina applicabile agli atti delle procedure di affidamento.

3. Mandati di pagamento, fatture e documenti di debito

Nel periodo oggetto di controllo risultano emessi complessivamente n. 780 mandati di pagamento e risultano acquisiti circa n. 349 fatture e documenti di debito.

Ai fini del controllo sono stati selezionati i seguenti n. 15 mandati di pagamento 27, 64, 109, 153, 218, 267, 311, 356, 402, 447, 519, 584, 631, 702, 768 e n. 15 fatture/documenti di debito 12, 34, 57, 83, 106, 129, 154, 177, 201, 226, 249, 278, 301, 324, 343 e si è provveduto altresì ad un controllo incrociato con i provvedimenti connessi.

Dalle verifiche effettuate è emerso quanto segue:

Mandati:

- n. 267: la determinazione presente sul portale non risulta sottoscritta digitalmente;
- n. 27: a portale risulta la seguente determinazione non sottoscritta digitalmente "affidamento incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione per il periodo 01.01.2024/31.12.2028. - CIG [ZBE3D2E63C]".

Fatture:

- n. 106: risulta registrato un impegno di spesa relativo all'anno 2026 che, nel sistema gestionale, non risulta collegato alla relativa determinazione;
- n. 129: la determinazione presente sul portale non risulta sottoscritta digitalmente;
- n. 301: è stata rilevata la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza prevista dal relativo provvedimento, che limitava l'affidamento al 28 febbraio 2026.

4. Convenzioni urbanistiche

Per quanto concerne le convenzioni urbanistiche, l'Ufficio Tecnico ha comunicato l'avvenuta sottoscrizione, nel periodo oggetto di controllo, di n. 1 convenzione urbanistica, redatta mediante atto notarile. Dall'esame formale della documentazione non sono emerse osservazioni o criticità.

5. Rilascio permessi costruire e titoli edilizi

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Nel periodo oggetto di controllo risultano gestiti complessivamente n. 17 procedimenti edilizi rientranti nel campione di riferimento, di cui n. 2 permessi di costruire, n. 7 SCIA e n. 8 CILA.

Sono stati pertanto sottoposti a verifica i seguenti procedimenti:

- Permesso di costruire n. 05PC/2025;

- SCIA n. 12/2026;

- SCIA n. 24/2026;

- CILA n. 17/2026.

Si è provveduto alla verifica dell'iter amministrativo, con particolare riferimento alle date di presentazione delle istanze, all'avvio del procedimento, alle eventuali richieste di integrazione documentale, alla ricezione delle integrazioni e al successivo rilascio del titolo edilizio.

In particolare:

- **Permesso di costruire n. 05PC/2025:** istanza pervenuta in data 12.08.2025; avvio del procedimento, verifica documentazione, richiesta di integrazioni documentali in data 22.09.2025; verifica integrazioni in data 09.10.2025; verifica conclusa in data 10.11.2025; chiusura istruttoria e avviso rilascio permesso costruire in data 17.11.2025. Effettivo rilascio in data 15.04.2026.

 Osservazioni: significativo intervallo temporale tra la conclusione dell'istruttoria e l'effettivo rilascio del titolo. Si raccomanda, inoltre, di assicurare la pubblicazione dell'avviso di rilascio all'Albo pretorio.

- **SCIA n. 12/2026:** istanza pervenuta in data 01.04.2026, conclusione 27.04.2026.

 Osservazioni: *nessuna*

- **SCIA n. 24/2026:** istanza pervenuta in data 01.06.2026, conclusione 22.06.2026.

 Osservazioni: *nessuna*

- **CILA n. 17/2026:** istanza pervenuta in data 21.04.2026, conclusione 29.04.2026

 Osservazioni: *nessuna*

6. Sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada e altre sanzioni amministrative

Il controllo successivo è stato svolto mediante l'esame della documentazione relativa agli atti estratti a campione, verificandone la regolarità formale e procedimentale alla luce della normativa vigente, la corretta individuazione della disciplina applicata, la completezza degli elementi essenziali, il rispetto dei termini e la coerenza tra il contenuto degli atti, i relativi presupposti e la documentazione conservata.

VERBALI:

Estremi verbale: 2036PM/26 – Prot. 40 / **Data di accertamento:** 06/04/2026 / **Località:** Piazza Teofilo Folengo/ **Violazione contestata:** Art. 157, c. 5 e c. 8 CdS

Estremi verbale: 2079PM/26 – Prot. 83 - **Data di accertamento:** 17/04/2026/ **Località:** Via Luigi Cadorna n. 40/ **Violazione contestata:** Art. 7, c. 1, lett. a) e c. 14 CdS

Estremi verbale: 935PS/26 – Prot. 1 - **Data di accertamento:** 14/03/2026/ **Località:** Piazza Unità// **Violazione contestata:** Art. 7, c. 11 e c. 14 CdS

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Con riferimento ai verbali di accertamento, la verifica ha riguardato la presenza e la correttezza degli elementi essenziali previsti dall'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, tra cui giorno, ora e luogo della violazione, soggetti interessati, elementi identificativi del veicolo, descrizione del fatto, norma violata, modalità di pagamento in misura ridotta e indicazioni sui rimedi amministrativi e giurisdizionali. Nei casi di contestazione non immediata è stata inoltre verificata la motivazione richiesta dall'art. 385 del medesimo Regolamento e la sua coerenza con l'art. 201 del Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata riservata al rispetto del termine ordinario di novanta giorni previsto dall'art. 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e alla tracciabilità delle notificazioni eseguite tramite SEND – Servizio Notifiche Digitali. Sono state inoltre verificate, ove disponibili, la coerenza degli importi indicati negli avvisi PagoPA, le modalità di pagamento e di ricorso e la documentazione fotografica acquisita quale elemento accessorio di riscontro dell'attività accertativa.

Con riferimento alle ordinanze, il controllo ha riguardato la presenza dei presupposti e della motivazione, l'individuazione della disciplina temporanea, la chiarezza del dispositivo, l'indicazione della località e della durata delle limitazioni, le prescrizioni relative alla segnaletica, la pubblicità dell'atto e le indicazioni sugli strumenti di tutela, assumendo quali principali parametri gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Codice della Strada, gli artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992 e il D.M. 10 luglio 2002. È stata altresì verificata l'attualità dei riferimenti normativi richiamati negli atti.

1) **Verbale n. 2036PM/26 – Prot. 40**

Il verbale concerne l'accertamento eseguito in data 6 aprile 2026 alle ore 14:55 in Piazza Teofilo Folengo, relativo alla sosta fuori dagli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, con applicazione dell'art. 157, comma 5, e comma 8 del Codice della Strada. Nel verbale è inoltre attestato che la posizione del veicolo impediva il passaggio ai pedoni e ai mezzi di soccorso.

Dall'esame dell'atto è stata riscontrata la presenza degli elementi essenziali richiesti dalla normativa: data, ora e luogo dell'accertamento, identificazione del veicolo e targa, descrizione della condotta, norma violata, generalità del proprietario, indicazione degli accertatori e motivazione della mancata contestazione immediata. Quest'ultima è ricondotta all'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, in coerenza con l'art. 201, comma 1-bis, lett. d), del Codice della Strada.

La qualificazione giuridica risulta coerente con la condotta descritta, poiché l'art. 157, comma 5, impone, nelle zone di sosta appositamente predisposte, il collocamento dei veicoli secondo quanto prescritto dalla segnaletica. Risultano inoltre correttamente indicati il pagamento in misura ridotta, la riduzione del 30% entro cinque giorni, i termini ordinari di pagamento e le modalità di ricorso.

La documentazione fotografica è stata esaminata quale ulteriore elemento di riscontro: dalle immagini risultano coerenti la collocazione del veicolo rispetto agli stalli e la presenza della segnaletica verticale recante il divieto di sosta fuori dagli stalli su tutta la piazza. È visibile anche un contrassegno per persone con disabilità esposto sul veicolo. Tale circostanza è stata specificamente considerata ai fini del controllo: la presenza del contrassegno non determina, di per sé, l'inapplicabilità dell'obbligo direttamente previsto dall'art. 157, comma 5, e il verbale attesta altresì una situazione di impedimento al passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso.

Con riguardo alla notificazione, la documentazione SEND attesta la presa in carico del verbale in data 9 giugno 2026, quindi entro il termine ordinario di novanta giorni decorrente dall'accertamento. La successiva documentazione di recapito consente inoltre di ricostruire la prosecuzione del procedimento notificatorio.

Esito del controllo: REGOLARE.

2) **Verbale n. 2079PM/26 – Prot. 83**

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Il verbale riguarda l'accertamento eseguito in data 17 aprile 2026 alle ore 12:35 in Via Luigi Cadorna n. 40, relativo alla sosta in località soggetta a divieto con rimozione forzata imposto dalla segnaletica verticale, con applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), e comma 14 del Codice della Strada.

L'atto contiene gli elementi essenziali previsti dalla normativa: data, ora e luogo dell'accertamento, identificazione del veicolo e targa, descrizione della violazione, norma applicata, generalità del proprietario, indicazione dell'accertatore e motivazione della mancata contestazione immediata. Il verbale specifica inoltre che la rimozione forzata non è stata materialmente eseguita per motivi tecnici, senza che ciò incida sulla contestazione della violazione accertata.

Sono correttamente riportate le modalità di pagamento in misura ridotta, la riduzione del 30% entro cinque giorni, i termini ordinari di pagamento e le modalità di ricorso. Gli importi risultano coerenti tra verbale e avviso PagoPA, che riporta euro 34,71 entro cinque giorni ed euro 47,31 dal sesto al sessantesimo giorno.

Con riferimento alla notificazione, l'accertamento risale al 17 aprile 2026 e la documentazione SEND attesta la presa in carico in data 9 giugno 2026, quindi entro il termine ordinario di novanta giorni. La documentazione di recapito acquisita consente di ricostruire anche le successive fasi del procedimento.

Esito del controllo: REGOLARE.

3) Verbale n. 935PS/26 – Prot. 1

Il verbale concerne l'accertamento eseguito in data 14 marzo 2026 alle ore 12:12 in Piazza Unità, relativo alla sosta negli spazi riservati ai residenti senza autorizzazione, con applicazione dell'art. 7, comma 11, e comma 14 del Codice della Strada.

Dall'esame dell'atto è stata riscontrata la presenza degli elementi essenziali richiesti dalla normativa vigente: data, ora e luogo dell'accertamento, identificazione del veicolo e targa, descrizione della condotta, norma violata, generalità del proprietario, indicazione dell'accertatore e motivazione della mancata contestazione immediata. Quest'ultima risulta correttamente individuata nell'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e risulta pertanto coerente con l'art. 201, comma 1-bis, lett. d), del Codice della Strada.

La fattispecie contestata e il richiamo all'art. 7, commi 11 e 14, risultano tra loro coerenti, in quanto la disposizione consente la riserva di superfici o spazi di sosta ai veicoli dei residenti nelle zone individuate dalla normativa e assoggetta a sanzione la violazione delle relative limitazioni. Resta fermo che la disciplina degli stalli riservati trova il proprio presupposto nell'atto comunale istitutivo, che si ritiene opportuno mantenere facilmente reperibile nel fascicolo digitale del procedimento.

Sono inoltre correttamente riportate le modalità di pagamento in misura ridotta, la riduzione del 30% entro cinque giorni, i termini ordinari di pagamento e le modalità di ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace. Gli avvisi PagoPA risultano coerenti con il verbale e riportano l'importo di euro 34,71 entro cinque giorni e di euro 47,31 dal sesto al sessantesimo giorno.

Con riguardo alla notificazione, l'accertamento è avvenuto il 14 marzo 2026 e l'attestazione SEND di presa in carico certifica che il Comune di Sulzano ha messo a disposizione del gestore i documenti informatici in data 9 giugno 2026 alle ore 10:27, a 87 giorni dall'accertamento e quindi entro il termine ordinario di novanta giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada. L'avviso di avvenuta ricezione, riferito al medesimo identificativo univoco di notifica, consente inoltre di ricostruire la prosecuzione del procedimento notificatorio.

Sulla base della documentazione complessivamente esaminata non emergono vizi formali o procedimentali idonei a incidere sulla regolarità amministrativa dell'atto.

Esito del controllo: REGOLARE.

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

ORDINANZE:

N. Ordinanza	Data	Località	Oggetto sintetico
1	16/01/2026	Via Cesare Battisti, civ. 19	Senso unico alternato per lavori di allacciamento rete
2	16/01/2026	Torrente Vaglio	Taglio siepi e fronde interferenti con l'alveo
12	10/03/2026	Via Chiesa, civ. 3	Rettifica: divieto di sosta con rimozione forzata
16	18/03/2026	Via Cesare Battisti, civ. 1–117	Senso unico alternato per manutenzione rete
21	26/03/2026	Via Molini, civ. 3–5	Divieto di transito per lavori acquedotto/fognatura
33	21/05/2026	Via Mazzini	Divieto di sosta con rimozione per manutenzione verde
37	19/06/2026	Via Camontaro, civ. 4	Divieto di transito per posizionamento autopompa

1) Ordinanza n. 1 del 16/01/2026

L'ordinanza disciplina temporaneamente la circolazione in Via Cesare Battisti, all'altezza del civico n. 19, mediante istituzione del senso unico alternato per consentire lavori di allacciamento alla rete acquedotto e/o fognatura. L'atto individua il presupposto dell'intervento, la località, il periodo di efficacia, la disciplina temporanea e gli obblighi relativi alla segnaletica e alla sicurezza del cantiere.

Osservazioni: erroneità e mancato aggiornamento del riferimento normativo in materia di sicurezza della segnaletica di cantiere. Nell'atto viene infatti richiamato il "Decreto Interministeriale 3 marzo 2013", mentre il corretto riferimento originario era il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, recante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare. Tale decreto risulta, peraltro, successivamente abrogato dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che costituisce il vigente riferimento normativo nella materia. Si suggerisce pertanto di aggiornare i modelli di ordinanza eliminando il riferimento al decreto del 2013 e sostituendolo con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.

2) Ordinanza n. 2 del 16/01/2026

L'ordinanza impone a un soggetto privato il taglio della vegetazione sporgente e interferente con l'alveo del torrente Vaglio, individuato nello stesso provvedimento quale reticolo idrico minore, entro trenta giorni dalla notificazione.

Osservazioni: dall'esame dell'atto emergono alcuni profili di criticità sotto il profilo della corretta individuazione della base normativa, della competenza e dell'iter procedimentale seguito.

In particolare, il richiamo all'art. 29 del Codice della Strada non appare pienamente pertinente rispetto alla fattispecie descritta, in quanto la disposizione disciplina principalmente gli obblighi relativi alle piantagioni e alle siepi interferenti con la sede stradale, mentre il provvedimento è finalizzato alla rimozione della vegetazione interferente con l'alveo di un corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore. La fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata prioritariamente nell'ambito della disciplina della polizia idraulica, tenendo conto del R.D. n. 523/1904, della normativa regionale in materia di reticolo idrico minore e del Regolamento comunale di Polizia Idraulica se presente.

Non risultano inoltre esplicitati nell'atto specifici accertamenti tecnici o risultanze istruttorie idonei a documentare la situazione riscontrata e la concreta necessità dell'intervento imposto al privato, né risulta richiamata una preventiva comunicazione di avvio del procedimento o diffida. In assenza di una situazione contingibile e urgente specificamente accertata e motivata, il procedimento avrebbe dovuto essere ordinariamente preceduto da apposita istruttoria tecnica e dalla comunicazione al soggetto interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, assegnando un termine per l'adempimento e consentendo la partecipazione procedimentale. In caso di mancato adempimento, avrebbe quindi potuto essere adottato dal Responsabile del servizio competente il conseguente provvedimento ordinatorio, con applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla disciplina di settore e, ricorrendone i presupposti di legge, con successiva esecuzione in danno previa diffida.

Con riferimento alla competenza l'atto avrebbe comunque dovuto evidenziare l'adozione del provvedimento nella qualità di Responsabile del servizio non di Sindaco, richiamando il relativo titolo di attribuzione delle funzioni.

Si rileva infine la mancata indicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Per quanto riguarda la pubblicazione dell'atto, ferma restando la necessaria individuazione nominativa del destinatario nella copia integrale notificata, nella versione destinata alla pubblicazione online si dovrà procedere la minimizzazione dei dati personali non necessari.

3) Ordinanza n. 12 del 10/03/2026

L'ordinanza, adottata in rettifica di precedente provvedimento, dispone per il 19 marzo 2026 il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Chiesa n. 3, limitatamente a due stalli di sosta riservati ai residenti, al fine di consentire il posizionamento di una piattaforma necessaria all'esecuzione di lavori di verifica della copertura di un tetto. L'atto individua il presupposto dell'intervento, la località, la durata della limitazione, la disciplina temporanea della sosta e gli obblighi posti a carico della società esecutrice, compreso il posizionamento dei preavvisi.

Osservazioni: ai fini di una maggiore completezza istruttoria e della piena tracciabilità del procedimento, si ritiene opportuno che nei futuri provvedimenti analoghi venga indicato espressamente anche il protocollo, il numero e la data dell'autorizzazione o concessione di occupazione del suolo pubblico cui l'ordinanza viabilistica è collegata, in modo da rendere immediatamente individuabile l'atto amministrativo che costituisce il presupposto dell'occupazione. Potrebbe pertanto essere inserita, tra le premesse, una formulazione del tipo: *"Vista l'autorizzazione/concessione per l'occupazione del suolo pubblico n. ___ del ___, prot. n. ___, rilasciata per il posizionamento della piattaforma in Via Chiesa n. 3"*.

Considerato inoltre che il provvedimento interessa specificamente due stalli di sosta, si ritiene opportuno allegare al fascicolo, ed eventualmente richiamare quale parte integrante dell'ordinanza, una planimetria o rappresentazione grafica dalla quale risultino chiaramente individuati gli stalli interessati dall'occupazione e dal conseguente divieto di sosta, così da evitare incertezze nell'apposizione della segnaletica e nell'attività di controllo.

Il controllo è stato effettuato sul contenuto dell'atto di rettifica; resta altresì opportuno che l'ordinanza originaria n. 10 sia facilmente reperibile e collegata nel medesimo fascicolo, unitamente all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico e all'eventuale planimetria.

Inoltre si evidenzia l'erroneità e il mancato aggiornamento del riferimento normativo in materia di sicurezza della segnaletica di cantiere. Nell'atto viene infatti richiamato il "Decreto Interministeriale 3 marzo 2013",

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

mentre il corretto riferimento originario era il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, recante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare. Tale decreto risulta, peraltro, successivamente abrogato dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che costituisce il vigente riferimento normativo nella materia. Si suggerisce pertanto di aggiornare i modelli di ordinanza eliminando il riferimento al decreto del 2013 e sostituendolo con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.

4) **Ordinanza n. 16 del 18/03/2026**

L'ordinanza istituisce il senso unico alternato in Via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra i civici 1 e 117, dal 23 al 25 marzo 2026, per interventi di manutenzione sulla rete esistente. L'atto risulta motivato, individua con sufficiente precisione la disciplina temporanea e prevede il ripristino della piena viabilità al termine di ciascuna giornata lavorativa, garantendo il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Osservazioni: erroneità e mancato aggiornamento del riferimento normativo in materia di sicurezza della segnaletica di cantiere. Nell'atto viene infatti richiamato il "Decreto Interministeriale 3 marzo 2013", mentre il corretto riferimento originario era il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, recante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare. Tale decreto risulta, peraltro, successivamente abrogato dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che costituisce il vigente riferimento normativo nella materia. Si suggerisce pertanto di aggiornare i modelli di ordinanza eliminando il riferimento al decreto del 2013 e sostituendolo con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019. Inoltre, con riferimento alla competenza, l'atto avrebbe dovuto evidenziare l'adozione del provvedimento nella qualità di Responsabile dell'Area e non di Sindaco, richiamando il relativo titolo di attribuzione delle funzioni.

5) **Ordinanza n. 21 del 26/03/2026**

L'ordinanza dispone il divieto di transito in Via Molini, nel tratto compreso tra i civici 3 e 5, nel periodo dall'8 al 10 aprile 2026, per consentire l'esecuzione di lavori di allacciamento alla rete acquedotto e/o fognatura. L'atto individua le esigenze di sicurezza, il tratto interessato, la fascia oraria e gli obblighi relativi alla segnaletica di cantiere.

Osservazioni: erroneità e mancato aggiornamento del riferimento normativo in materia di sicurezza della segnaletica di cantiere. Nell'atto viene infatti richiamato il "Decreto Interministeriale 3 marzo 2013", mentre il corretto riferimento originario era il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, recante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare. Tale decreto risulta, peraltro, successivamente abrogato dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che costituisce il vigente riferimento normativo nella materia. Si suggerisce pertanto di aggiornare i modelli di ordinanza eliminando il riferimento al decreto del 2013 e sostituendolo con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.

Considerato inoltre che il provvedimento interessa specificamente un tratto di strada, si ritiene opportuno allegare al fascicolo, ed eventualmente richiamare quale parte integrante dell'ordinanza, una planimetria o rappresentazione grafica dalla quale risulti chiaramente individuato il tratto di strada del divieto di transito.

6) **Ordinanza n. 33 del 21/05/2026**

L'ordinanza dispone, per la giornata del 22 maggio 2026, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mazzini, dalle ore 08:00 fino al termine dei lavori, al fine di consentire l'esecuzione di un intervento di manutenzione del verde pubblico. Il provvedimento dà atto di una richiesta pervenuta in data 19 maggio 2026, senza tuttavia riportarne gli estremi di acquisizione al protocollo dell'Ente, il soggetto o l'ufficio richiedente e la modalità di trasmissione.

Osservazioni: nei futuri provvedimenti identificare l'atto che costituisce il presupposto, riportando il numero e la data di protocollo della richiesta, nonché il soggetto, l'ufficio o la società da cui la stessa proviene. Qualora l'intervento derivi da un affidamento o da una programmazione comunale dei lavori, sarebbe

opportuno richiamare gli estremi del relativo atto di affidamento, ordine di servizio o altro atto presupposto, così da consentire l'immediata ricostruzione dell'iter procedimentale.

Si rileva inoltre che il dispositivo individua genericamente il divieto di sosta in "Via Mazzini, nel tratto interessato dall'intervento di manutenzione del verde", senza precisare concretamente l'estensione dell'area soggetta alla limitazione. Considerata soprattutto la previsione della rimozione forzata, appare opportuno che il tratto interessato sia individuato in modo univoco, mediante indicazione dei numeri civici, delle intersezioni, di punti di riferimento chiaramente identificabili oppure della lunghezza del tratto interessato. In alternativa, o quale ulteriore elemento di chiarezza, potrebbe essere allegata all'ordinanza una planimetria o rappresentazione grafica, richiamata quale parte integrante del provvedimento, con evidenziazione degli stalli o del tratto di strada interessato dalla disciplina temporanea.

Tale precisazione consentirebbe di assicurare maggiore certezza nell'apposizione della segnaletica temporanea, nell'individuazione dell'ambito di efficacia del divieto e nella successiva attività di controllo e di eventuale rimozione dei veicoli.

Sotto il profilo temporale, si rileva altresì che l'ordinanza è stata adottata in data 21 maggio 2026, mentre la limitazione decorre dalle ore 08:00 del giorno successivo, 22 maggio 2026. L'atto pone tuttavia a carico della società l'obbligo di collocare i preavvisi almeno 48 ore prima dell'intervento. Tale prescrizione non risulta temporalmente coerente con la data di adozione del provvedimento. Per i futuri procedimenti si raccomanda pertanto di adottare l'ordinanza con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore della disciplina temporanea, in particolare quando sia prevista la rimozione forzata.

Si rileva inoltre la necessità di aggiornare il riferimento normativo relativo alla sicurezza della segnaletica di cantiere: l'atto richiama il "Decreto Interministeriale 3 marzo 2013", indicazione già inesatta quanto alla data, essendo il precedente decreto datato 4 marzo 2013, e comunque non più attuale in quanto successivamente abrogato e sostituito dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019. Si suggerisce di aggiornare i modelli di ordinanza eliminando il riferimento al decreto del 2013 e sostituendolo con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.

7) Ordinanza n. 37 del 19/06/2026

L'ordinanza dispone il divieto di transito in Via Camontaro, all'altezza del civico n. 4, nelle giornate del 19 e del 24 giugno 2026, per il posizionamento di un'autopompa necessario all'esecuzione di lavori edili. L'atto reca la motivazione, individua le fasce orarie e disciplina gli obblighi della ditta esecutrice in materia di sicurezza e segnaletica.

Osservazioni: per la prima giornata di efficacia, coincidente con la data di adozione, la prescrizione relativa al posizionamento dei preavvisi almeno 48 ore prima non risulta temporalmente conciliabile con la data dell'atto. Si raccomanda pertanto, per il futuro, l'adozione anticipata del provvedimento.

Si evidenzia nuovamente l'erroneità e il mancato aggiornamento del riferimento normativo in materia di sicurezza della segnaletica di cantiere. Nell'atto viene infatti richiamato il "Decreto Interministeriale 3 marzo 2013", mentre il corretto riferimento originario era il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, recante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare. Tale decreto risulta, peraltro, successivamente abrogato dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che costituisce il vigente riferimento normativo nella materia. Si suggerisce pertanto di aggiornare i modelli di ordinanza eliminando il riferimento al decreto del 2013 e sostituendolo con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.

7. Rimborsi tributi

Nel periodo oggetto di controllo sono state esaminate tutte le pratiche di rimborso relative ai tributi IMU e TARI, per un importo complessivo pari a euro 1.816,83, comprensivo degli interessi maturati.

In particolare, sono state verificate:

- n. 2 pratiche di rimborso IMU, acquisite al protocollo n. 10211 del 24/12/2025, relative alle annualità dal 2020 al 2025 e dal 2020 al 2024, liquidate con determinazione n. 8 del 19/01/2026 e pagate con mandato n. 109/2026;
- n. 1 pratica di rimborso TARI, acquisita al protocollo n. 5327 del 22/06/2026, relativa all'annualità 2025, liquidata con determinazione n. 124 del 23/06/2026 e pagata con mandato n. 775/2026.

Dalle verifiche effettuate non sono emerse irregolarità.

8. Concessioni di contributi ed agevolazioni ad enti e privati

Nel periodo oggetto di controllo, l'Ufficio Segreteria ha trasmesso ai fini del controllo la totalità (n. 3) di atti relativi alla concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti e privati, tutti sottoposti a controllo.

1. Approvazione del progetto per la promozione della legalità in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino e devoluzione del contributo assegnato al Comune di Sulzano ai sensi dell'art. 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Concessione contributo alla Comunità Montana del Sebino Bresciano da destinare ai Vigili del Fuoco Volontari di Sale Marasino.
3. Riconoscimento dell'integrazione alla retta di ricovero presso la RSA 'Zirotti' di Sale Marasino (BS) in favore di soggetto in carico ai servizi sociali del comune di Sulzano.

Dall'esame degli atti non si ravvisano particolari criticità sotto il profilo della regolarità amministrativa. Si rileva, tuttavia, in alcuni casi, un significativo intervallo temporale tra la richiesta del contributo e l'adozione del provvedimento di concessione. Si raccomanda pertanto una maggiore tempestività nella conclusione dei procedimenti e nell'adozione degli atti conseguenti. Con specifico riferimento al provvedimento relativo all'integrazione della retta di ricovero presso la RSA si ritiene che sarebbe risultato più appropriato procedere mediante determinazione del responsabile competente.

9. PNRR

L'Ufficio Ragioneria ha comunicato al Segretario Comunale che le procedure con scadenza nel primo semestre 2026 risultano allo stato di liquidato o in corso di liquidazione.

Ha inoltre comunicato che, nel primo semestre 2026, non sono state presentate ulteriori candidature nell'ambito dei bandi "PA Digitale 2026".

10. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi e verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini ai sensi della L. 241/1990

A seguito del confronto con gli uffici, è emerso che, per quanto riguarda l'Area Amministrativa-Finanziaria, i procedimenti e le istanze vengono ordinariamente gestiti nel rispetto dei termini previsti.

Con riferimento all'Area Tecnica, si è invece rilevato che, in alcune pratiche particolarmente complesse e delicate, si sono verificati tempi di definizione più lunghi. Tale circostanza è risultata connessa anche alla situazione organizzativa dell'Area, nella quale la Responsabile opera con una dotazione di personale particolarmente ridotta.

Pur tenendo conto delle predette difficoltà organizzative, si raccomanda di prestare particolare attenzione al rispetto dei termini procedimentali, anche attraverso un'adeguata programmazione e prioritizzazione delle

pratiche, considerata l'importanza di assicurare tempestività e certezza dell'azione amministrativa nei confronti dei cittadini.

Nel periodo oggetto di controllo non risultano comunque pervenute al RPCT/Segretario Comunale segnalazioni, reclami o contestazioni relative al mancato rispetto dei termini procedimentali o dei tempi di risposta alle istanze presentate dai cittadini.

Si dà inoltre atto che, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale dell'Ente, sono pubblicate le informazioni concernenti l'esercizio del diritto di accesso e il registro degli accessi.

Alla luce delle verifiche effettuate, non sono emerse irregolarità di carattere generalizzato; resta ferma la raccomandazione, con particolare riferimento all'Area Tecnica, di monitorare con attenzione i tempi di conclusione dei procedimenti, soprattutto per le pratiche maggiormente complesse o delicate.

Conclusioni e direttive conseguenti

Sulla base dei controlli effettuati non si riscontra l'esistenza di irregolarità generalizzate nell'attività dell'Ente. Le verifiche svolte evidenziano, tuttavia, la necessità di un significativo miglioramento della qualità istruttoria e redazionale degli atti, della programmazione delle attività e del puntuale presidio delle scadenze.

Le carenze riscontrate sono descritte nel presente verbale con riferimento alle singole fattispecie esaminate. In diversi casi, tuttavia, esse presentano carattere ricorrente e richiedono l'adozione di adeguate misure correttive e organizzative.

Si richiamano con fermezza i Responsabili di Area, i RUP e i funzionari incaricati dell'istruttoria alle responsabilità connesse alle rispettive funzioni. Ciascun soggetto coinvolto nel procedimento è tenuto a verificare, prima dell'adozione e della sottoscrizione dell'atto, la completezza dell'istruttoria, la correttezza dei riferimenti normativi e contabili, la coerenza tra le premesse e il dispositivo, la presenza della documentazione necessaria e il rispetto della corretta sequenza procedimentale.

I responsabili e i funzionari hanno il dovere di controllare puntualmente il contenuto di ciascun atto e la relativa documentazione. Non è sufficiente riprodurre formule standard senza verificarne la pertinenza e la corretta applicazione alla concreta fattispecie.

Con specifico riferimento al controllo a campione dei mandati di pagamento, delle fatture e degli altri documenti di debito, è stato inoltre rilevato che, in relazione ai mandati nn. 27 e 267 e alla fattura n. 129, le determinazioni visualizzate sul portale non risultano sottoscritte digitalmente.

Tale rilievo rende necessaria una ricognizione degli affidamenti ancora in corso e, con particolare priorità, di quelli aventi durata pluriennale o produttivi di effetti finanziari su più esercizi, al fine di verificare l'esistenza, nel sistema di gestione documentale, dell'originale informatico regolarmente sottoscritto, registrato e conservato.

Si dà atto che, in data 21 ottobre 2026, sono stati trasmessi a tutti i dipendenti un modello aggiornato di determinazione per gli affidamenti diretti, il modulo relativo agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali e la documentazione per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000.

I modelli trasmessi devono essere utilizzati quale base operativa e adattati alla concreta fattispecie. Il loro impiego non esonera il responsabile del procedimento e il responsabile di Area dall'effettuare una verifica completa del contenuto dell'atto, della relativa documentazione e della corretta successione delle fasi procedimentali.

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, si impartiscono le seguenti direttive:

1. Per tutti i nuovi affidamenti i Responsabili di Area, i RUP e i funzionari incaricati dell'istruttoria devono utilizzare il facsimile di determinazione trasmesso in data 21 ottobre 2026, adattandolo puntualmente alla concreta fattispecie.

 Prima dell'adozione della determinazione di affidamento deve essere acquisita dall'operatore economico individuato la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000 deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, debitamente compilata e sottoscritta. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 deve essere acquisito il Documento di gara unico europeo – DGUE, con svolgimento delle verifiche previste dalla normativa vigente. La predetta documentazione deve essere acquisita e protocollata prima dell'affidamento.

 Si richiama, inoltre, la precedente direttiva con la quale sono state definite le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti negli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000. I Responsabili e i funzionari competenti sono tenuti ad applicare puntualmente le disposizioni contenute nella predetta direttiva, assicurando lo svolgimento, la documentazione e la tracciabilità dei controlli secondo le modalità e le tempistiche ivi stabilite.

2. La Responsabile dell'Area Tecnica e il Funzionario dell'Area Amministrativa-Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, devono effettuare, entro il 31 dicembre 2026, una ricognizione degli affidamenti disposti prima del completamento del processo di digitalizzazione degli atti dell'Ente. La ricognizione deve essere finalizzata a individuare gli affidamenti aventi durata pluriennale o che, pur essendo stati disposti in annualità precedenti, continuano a produrre effetti nell'esercizio 2026 e/o negli esercizi successivi. Qualora l'affidamento continui a produrre effetti nel 2026 e/o nelle annualità successive, il rapporto deve essere formalmente ricondotto e descritto in un'apposita determinazione ricognitiva, formata in modalità digitale e sottoscritta digitalmente.

3. L'Agente di Polizia Locale deve procedere alla verifica e all'aggiornamento della modulistica utilizzata per la predisposizione dei verbali, delle ordinanze e degli altri atti di competenza, assicurando che i riferimenti normativi richiamati siano corretti, vigenti e pertinenti alla specifica fattispecie.

4. In attuazione degli obiettivi trasversali già assegnati, ciascun Responsabile del procedimento deve mantenere costantemente aggiornato uno scadenziario generale delle attività, dei procedimenti e degli adempimenti di propria competenza.

5. I Responsabili di Area, i RUP e i funzionari incaricati dell'istruttoria devono assicurare maggiore precisione nella predisposizione e nella redazione delle determinazioni, attenendosi puntualmente ai rilievi, alle osservazioni e alle indicazioni operative contenuti nel presente verbale. Prima della sottoscrizione di ciascun provvedimento deve essere effettuata una verifica sostanziale e formale dell'atto.

6. A decorrere dalla comunicazione del presente verbale non saranno ritenuti giustificabili ritardi, omissioni o scadenze non presidiate riconducibili alla mancata programmazione, all'omesso o irregolare aggiornamento dello scadenziario, al tardivo avvio delle procedure o alla mancata cura degli adempimenti assegnati. Eventuali ritardi, proroghe di fatto, prosecuzioni di rapporti scaduti, affidamenti formalizzati successivamente all'esecuzione delle prestazioni o altre anomalie derivanti da negligenza, trascuratezza, o ingiustificata inosservanza delle presenti direttive saranno puntualmente documentati e formeranno oggetto di specifico rilievo nei successivi controlli. Qualora tali condotte risultino imputabili ai Responsabili, ai RUP o ai funzionari incaricati dell'istruttoria, le relative risultanze saranno valutate anche sotto il profilo disciplinare e ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale. Le risultanze saranno trasmesse all'OIV, al Revisore e agli altri organi di controllo competenti, anche esterni, qualora ne ricorrano i presupposti, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di rispettiva

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

competenza. Resta ferma l'eventuale responsabilità amministrativa, contabile, disciplinare o di altra natura derivante dalle condotte accertate.

Il presente verbale dovrà essere pubblicato, in formato accessibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente / Controlli e rilievi sull'amministrazione / Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Sonia Bortolotti

(f.to digitalmente)

Sonia
Bortolotti
29.10.2026
11:32:26
GMT+01:00